



Federazione
Motociclistica
Italiana

www.federmoto.it

CODICE ETICO


FMI

1. Il Codice Etico della Federazione Motociclistica Italiana: obiettivi e contenuti.....	pag.1
2. Il Codice Etico: ambito di applicazione e Organismo di Vigilanza e di Garanzia	pag.2
3. Sanzioni.....	pag.4
4. Principi di riferimento nella operatività federale	pag.5
5. Il principio di legalità	pag.6
6. Il principio di trasparenza ed integrità.....	pag.6
a) il sistema dei controlli interni.....	pag.7
b) il sistema contabile	pag.7
c) il bilancio.....	pag.7
d) i principi antiriciclaggio.....	pag.8
7. I doveri di onestà ed equità.....	pag.8
a) nei rapporti con i fornitori.....	pag.9
b) nei rapporti con dirigenti federali, dipendenti e collaboratori	pag.10
c) nei rapporti consulenti e collaboratori	pag.10
8. I doveri di correttezza e lealtà	pag.11
a) nella salvaguardia del patrimonio	pag.11
b) nel dovere di riservatezza	pag.12
c) nel rispetto della comunicazione federale.....	pag.12
d) nel rispetto della Privacy	pag.13
e) nell'evitare situazioni di conflitto di interessi.....	pag.13
9. I principi informativi delle politiche del personale.....	pag.14
a) nella protezione dell'integrità fisica e morale.....	pag.15
b) nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	pag.15
10. Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico.....	pag.16
11. per i dipendenti	pag.16
12. per gli affiliati	pag.17
13. per Tesserati e Licenziati.....	pag.18
14. per i piloti Maglia Azzurra	pag.19
15. per gli iscritti negli Albi ufficiali della FMI.....	pag.20
a) Tecnici Federali.....	pag.20
b) Ufficiali di Gara	pag.21
c) Tutti gli iscritti in Albi ed Elenchi ufficiali isituiti dalla FMI.....	pag.22
16. Validità del Codice Etico.....	pag.23

Approvato con deliberazione d'urgenza n. 265 del 10 luglio 2019.

Art. 1 - Il Codice Etico della Federazione Motociclistica Italiana: obiettivi e contenuti

1. Il Codice Etico costituisce un insieme di principi generali e di linee guida la cui osservanza è di fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, per il regolare svolgimento delle attività federali, per l'affidabilità della gestione e per l'immagine della FMI.
2. Lo spirito del presente Codice deve guidare l'interpretazione di tutte le norme che regolamentano le attività della Federazione, nel rispetto di quanto previsto dal "Codice di Comportamento Sportivo", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
3. Il presente Codice Etico ha l'obiettivo di indirizzare tutte le attività della Federazione verso criteri di rispetto della legge, di lealtà, di correttezza professionale ed efficienza economica sia nei rapporti interni che in quelli esterni, al fine di favorire indirizzi univoci di comportamento volti alla soddisfazione delle esigenze dei portatori di interesse ed al consolidamento di una positiva reputazione dell'immagine federale.
4. I soggetti tenuti al rispetto del presente Codice sono:
 - a) affiliati FMI, così come disciplinato dall'art. 4 dello Statuto e dal Regolamento Organico Federale;
 - b) tesserati e licenziati FMI, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto federale e dal Regolamento Organico Federale;
 - c) dirigenti federali (coloro i quali rivestono cariche federali nazionali e territoriali previste dallo Statuto);
 - d) struttura federale (tutti i componenti degli organismi federali di carattere tecnico, sportivo ed amministrativo);
 - e) dipendenti FMI (soggetti operanti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione, in applicazione del CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore)
 - f) consulenti e collaboratori – soggetti titolari di un contratto di mandato, di consulenza, di collaborazione sportiva o di altra natura;
 - g) fornitori;
 - h) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, sono riconosciuti dalla Federazione o intrattengono rapporti con essa.
5. Ciascuna struttura organizzativa della Federazione è comunque responsabile dell'applicazione del Codice nelle attività di rispettiva competenza.



6. La Federazione si impegna alla capillare diffusione del presente Codice Etico, al suo aggiornamento, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme, alla valutazione dei fatti ed alla conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, di adeguate misure sanzionatorie, stabilite al successivo art. 3 del presente Codice.

Art. 2 - Il Codice Etico: ambito di applicazione e Organismo di Vigilanza e di Garanzia

1. La FMI richiede ai soggetti di cui al comma 4 del precedente articolo di prendere visione del Codice Etico e di rispettare i comportamenti richiesti, nell'ambito delle attività di ciascuno, e anche di cooperare affinché il Codice venga applicato nello svolgimento di tutte le attività federali.
2. Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico integrano le leggi civili, penali ed amministrative, con particolare riferimento ai doveri generali di correttezza, diligenza e buona fede.
3. L'osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve, inoltre, essere considerata parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i Dipendenti, ai sensi dell'art. 2104 e 2105 del Codice Civile, nonché per i Collaboratori della Federazione con riferimento al rapporto contrattuale in essere.
4. È istituito presso la FMI un Organismo di Vigilanza e di Garanzia – OVG – costituito dal Segretario Generale della Federazione Motociclistica e da altri due componenti nominati dal Consiglio Federale, in ragione della loro notoria autonomia ed indipendenza, nonché in possesso delle specifiche competenze.
5. I componenti del OVG durano in carica un quadriennio, in corrispondenza del ciclo olimpico, salvo revoca o diversa limitazione temporale, appositamente indicata nel provvedimento di nomina assunto dal Consiglio Federale.
6. L'OVG, su convocazione del Segretario Generale, anche d'urgenza, effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione, anche per via telematica, si riunisce, anche in teleconferenza, ogni qualvolta sia necessario nell'espletamento delle specifiche attività di competenza. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti del OVG.

7. L'OVG, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.
8. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Segretario Generale della FMI.
9. L'OVG decide a maggioranza dei voti. In caso di parità risulta determinante il voto del Presidente del OVG.
10. Al momento delle rispettive nomine i componenti dell'Organismo di Vigilanza e di Garanzia sottoscrivono una dichiarazione con la quale attestano di non essere nelle condizioni di incompatibilità e si impegnano ad esercitare le proprie funzioni personalmente, con obiettività ed indipendenza.
11. L'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza e di Garanzia è incompatibile con le cariche rivestite in seno ad organi elettivi o di giustizia della FMI, e con soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Federazione.
12. L'Organismo di Vigilanza e di Garanzia è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ha il compito di vigilare sull'attuazione e sul rispetto del presente Codice Etico.
13. In particolare, l'Organismo di Vigilanza e di Garanzia ha la responsabilità di:
 - a) verificare la corretta applicazione del Codice Etico;
 - b) esprimere pareri indipendenti, anche in via preventiva, riguardo alle problematiche di natura etica che potrebbero insorgere nell'ambito delle decisioni della Federazione e delle presunte violazioni del Codice Etico;
 - c) monitorare le iniziative per la diffusione e la comprensione del Codice Etico;
 - d) adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il carattere riservato delle informazioni; ricevute, garantendo l'equo trattamento di ciascun soggetto coinvolto.
 - e) adottare istruzioni e vigilare sulla corretta attuazione del Codice, segnalando d'ufficio o su apposita denuncia, ai competenti organi, i casi di sospetta violazione, da parte dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1 delle norme del Codice che si presumono violate.
14. I soggetti di cui all'art. 1 comma 4 possono segnalare, per iscritto, eventuali inosservanze e violazione del presente Codice all' Organismo di Vigilanza e di Garanzia.
15. Le segnalazioni devono essere indirizzate all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica: **odv@pec.federmoto.it**

16. A pena di improcedibilità, il denunciante è tenuto a trasmettere all'OVG contestualmente tutte le informazioni necessarie per la comprensione del caso e, segnatamente:
- dati anagrafici del denunciante ovvero del legale rappresentante nel caso di persone giuridiche, copia del documento di identità e indicazione del domicilio, indirizzo postale ed eventualmente di posta elettronica, numeri telefonici e di fax da utilizzare se necessario nel corso del procedimento;
 - sintetica descrizione dei fatti, supportati da idonei elementi di prova, corredata da eventuale documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione;
 - indicazione delle norme del Codice e/o delle norme statutarie e regolamentari che si presumono violate.
17. L'Organismo di Vigilanza e di Garanzia tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantengono riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Art. 3 - Sanzioni

- La violazione dei principi fissati nel presente Codice compromette il rapporto fiduciario con la FMI e determina provvedimenti ed azioni proporzionate alla gravità della violazione, uniformi e imparziali, determinando azioni disciplinari e di risarcimento del danno.
- In caso di violazione dei principi fissati nel presente Codice, il regime sanzionatorio applicabile si differenzierà a seconda del ruolo che il soggetto riveste all'interno della struttura organizzativa della FMI:
 - in caso si tratti di soggetti richiamati all'art. 1 comma 4 lettere a) - b) - c) - d) troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti;
 - in caso si tratti di soggetti richiamati all'art. 1 comma 4 lettera e) l'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste dagli artt. 2104 e 2105 del codice civile e di quelle derivanti dal rispetto del Contratto Collettivo Nazionale Coni Servizi S.p.A. e Federazioni Sportive Nazionali.

- in caso si tratti di soggetti richiamati all'art. 1 comma 4 lettere f) - g) - h) - come previsto da apposite clausole contrattuali, la violazione delle norme contenute nel Codice Etico costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale e comporterà ogni conseguenza di legge e riserva di ogni ulteriore azione a tutela della FMI.

Art. 4 - Principi di riferimento nella operatività federale

- I principali valori e i doveri etici di riferimento per la FMI sono:
 - il principio di legalità - di cui al successivo art. 5
 - il principio di trasparenza ed integrità - di cui al successivo art. 6 - in relazione a:
 - il sistema dei controlli interni
 - il sistema contabile
 - il bilancio
 - i principi antiriciclaggio
 - i doveri di onestà ed equità - di cui al successivo art. 7:
 - nei rapporti con i fornitori
 - nei rapporti con consulenti e collaboratori
 - i doveri di correttezza e lealtà - di cui al successivo art. 8:
 - nella salvaguardia del patrimonio
 - nel dovere di riservatezza
 - nel rispetto della comunicazione federale
 - nel rispetto della Privacy
 - nell'evitare conflitti di interessi
 - i principi informativi delle politiche del personale, di cui al successivo art. 9:
 - nella protezione dell'integrità fisica e morale
 - nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Art. 5 - Principio di legalità

1. La FMI, nello svolgimento delle proprie attività, agisce nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili vigenti in Italia, nonché delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico e nelle proprie normative statutarie, regolamentari e procedurali.
2. La FMI è impegnata nel rispetto di tutte le prescrizioni normative e sviluppa programmi e procedure che ne garantiscono l'applicazione ed il controllo.
3. La FMI adotta tale principio di legalità come inderogabile e tutti i destinatari del presente Codice - richiamati all'art. 1 comma 4 - devono impegnarsi al rispetto di tali leggi e regolamenti, conformandosi sostanzialmente, e non solo formalmente, al principio di legalità ed ai complementari principi morali applicabili.
4. Nello svolgimento delle rispettive attività tutti i soggetti richiamati all'art. 1 comma 4 sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il presente Codice Etico, i Regolamenti e le disposizioni interne.
5. La violazione della legge non può in nessun caso e per nessuna ragione costituire un mezzo per conseguire un vantaggio o un interesse proprio o per la Federazione.

Art. 6 - Principio di trasparenza ed integrità

1. La FMI garantisce trasparenza, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, anche in ogni attività posta in essere.
2. La FMI si impegna ad informare in merito alla propria gestione, alla trasparenza ed al buon governo, al fine di proteggere e sviluppare il proprio patrimonio e garantire il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
3. Tutti i soggetti che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni o gravi negligenze nelle registrazioni contabili, nelle documentazioni di supporto o nell'informativa finanziaria sono tenuti a riferirne all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia.
4. Pratiche e comportamenti finalizzati al compimento di frodi ed al raggirio dei sistemi di controllo interno ed esterno sono tassativamente vietati e chiunque ne venisse a conoscenza è tenuto a riferirne all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia.
5. Il principio di trasparenza ed integrità è attuato attraverso:

a) il sistema dei controlli interni

La FMI si impegna a diffondere, a tutti i livelli, una cultura interna caratterizzata dalla consapevolezza dell'esistenza dei controlli e orientata all'esercizio del controllo stesso.

A tal fine la FMI adotta e sviluppa un sistema di controllo interno in grado di identificare e prevenire i rischi connessi a:

- l'affidabilità delle informazioni finanziarie e operative
- l'efficacia e l'efficienza delle operazioni
- la salvaguardia del patrimonio
- la conformità a leggi e regolamenti.

Il sistema dei controlli contribuisce a migliorare l'efficienza della attività.

È pertanto obiettivo comune, a tutti i livelli della struttura organizzativa, concorrere al suo efficace funzionamento, soprattutto mediante il puntuale rispetto delle procedure interne, in modo da consentire la più agevole individuazione dei punti di responsabilità.

b) il sistema contabile

Il sistema contabile deve garantire che ogni operazione o transazione sia correttamente e tempestivamente registrata secondo i criteri indicati dalla legge e dai principi contabili, in applicazione di quanto prescritto dal Regolamento di Amministrazione FMI. Ogni transazione deve essere autorizzata, documentata e corretta, garantendo trasparenza e verificabilità delle operazioni, archiviando la documentazione di supporto in modo ordinato e accurato.

c) il bilancio

Il bilancio della FMI, sia preventivo che di esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI è redatto nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali ed è reso pubblico entro 15 giorni successivi dalla approvazione dello stesso da parte della Giunta Nazionale del CONI, sul sito internet istituzionale: www.federmoto.it - sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Bilancio ed in genere l'informativa finanziaria della FMI deve essere conforme alle norme di legge ed ai principi contabili applicabili diramati dal CONI, ed in particolare deve essere:

- comprensibile ed ordinato nel modo in cui sono presenti le voci;
- completo rispetto alle informazioni rilevanti;

- veritiero, sia in termini di esatta rilevazione dei dati oggettivi che di corretti processi valutativi dei dati stimati;
- corretto, sia sotto il profilo tecnico, in termini di criteri adottati per la determinazione dei valori, che sotto il profilo etico, in termini di rispetto pieno e leale delle norme e dei principi applicabili.

d) i principi antiriciclaggio

La FMI si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

A tal fine è sancito:

- il divieto di accettare ed eseguire ordini di pagamento provenienti da soggetti non identificabili e per i quali non sia tracciabile il pagamento (importo, nome/denominazione, indirizzo e numero di conto corrente);
- l'obbligo di utilizzare operatori finanziari abilitati per la realizzazione di ciascuna delle operazioni di cui sopra;
- il divieto di utilizzo del contante o altro strumento finanziario al portatore, a eccezione di quanto previsto nelle disposizioni federali, per qualunque operazione di incasso, pagamento, trasferimento fondi, impiego o altro utilizzo di disponibilità finanziarie, nonché il divieto di utilizzo di conti correnti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.

Art. 7 – Doveri di onestà ed equità

1. La Federazione si impegna ad operare in modo equo ed imparziale, adottando lo stesso comportamento verso tutti gli interlocutori con cui entra in contatto, pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale degli stessi.
2. La Federazione evita ogni discriminazione in base all'età, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e religiose dei suoi interlocutori.
3. La FMI non eroga contributi diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma a partiti, movimenti, comitati politici, organizzazioni politiche e sindacali, né a loro rappresentanti e candidati.

4. In modo particolare, rispetto ai soggetti destinatari del presente Codice, di cui all'art. 1 comma 4, si specificano i seguenti criteri:

a) nei rapporti con i fornitori

Il rapporto della FMI con i fornitori si basa sulla uniformità ed equità di trattamento, garantendo la massima trasparenza ed efficienza dei processi di acquisto, evitando trattamenti di favore.

A tal proposito, sono bandite e perseguite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi, corresponsione di benefici materiali e immateriali nonché di altri vantaggi finalizzati a influenzare le selezioni e le trattative.

I processi di acquisto sono effettuati sulla base delle prescrizioni di legge, dei regolamenti e delle procedure interne e sono improntati alla ricerca dell'economicità della gestione.

Tale ricerca non può mai giustificare una condotta contraria ai principi di lealtà, correttezza ed equità: i rapporti con i fornitori devono essere improntati al senso di responsabilità e reciproco rispetto.

La FMI può avvalersi di apposite commissioni per la selezione dei fornitori. Se l'obiettività e l'indipendenza di uno o più componenti di tali commissioni o di personale coinvolto nel processo di acquisto appaiono compromesse in riferimento ad uno o più fornitori in trattativa, le circostanze di tale condizionamento devono essere rese note, anche dall'interessato all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia, in modo formale e ad un livello decisionale appropriato. In tal caso, all'interessato può essere preclusa la possibilità di partecipare alla specifica selezione.

Il condizionamento è oggettivamente presunto se l'interessato, o persone ad esso legate da vincoli di parentela e affinità, hanno svolto incarichi di consulenza o altro tipo nei precedenti 18 mesi presso uno dei fornitori in trattativa.

I dipendenti della FMI ed i componenti delle commissioni, nonché persone ad essi legati da vincoli di parentela e affinità, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di acquisto, non possono accettare doni, beni ed altre utilità connessi al proprio rapporto di lavoro presso la FMI, salvo quanto consentito secondo le consuetudini. In ogni caso tali omaggi e doni devono essere tali da non compromettere l'integrità e la reputazione della FMI e da non influenzare l'autonomia di giudizio del destinatario.

Nel caso in cui vengano offerti doni, beni od altre utilità in eccesso a quanto suddetto o si ricevano pressioni illegittime, è necessario darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell'ufficio di appartenenza, per valutarne eventuali segnalazioni all'OVG.

Nei contratti con i fornitori devono essere presenti apposite clausole relative al rispetto del Codice Etico e del modello organizzativo adottato nonché al rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

Nei rapporti e nelle relazioni commerciali e promozionali nonché nelle sponsorizzazioni sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti interni e alle linee guida del presente Codice Etico.

Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri o per la Federazione.

b) nei rapporti con Dirigenti federali, Dipendenti e Collaboratori

Non è ammessa la dazione e/o il ricevimento di alcuna regalia che possa anche solo essere interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia o rivolta ad acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Federazione.

c) nei rapporti con consulenti e collaboratori

Nella individuazione e nella selezione dei consulenti e dei collaboratori, la FMI ha cura di considerare la loro competenza professionale, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa ed idoneità, la corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati nel rispetto della normativa vigente nonché dei principi contenuti nel Codice Etico. Gli apporti professionali e commerciali devono essere improntati ad impegno e rigore professionale e devono, in ogni momento, essere allineati al livello di responsabilità che caratterizza la FMI.

I soggetti federali che partecipano ai processi di selezione dei consulenti e dei collaboratori devono:

- evitare ogni conflitto di interessi e condizionamento diretto a realizzare situazioni di favore o di privilegio;

- verificare che non vi siano risorse interne disponibili che possiedano le competenze per svolgere tali incarichi;
- verificare che i consulenti o i collaboratori dispongano di mezzi, anche finanziari, strutture organizzative, competenze tecniche ed esperienza, sistemi di qualità e risorse adeguate alle esigenze;
- verificare la presenza o richiedere l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità;
- richiedere il rispetto della normativa in materia di lavoro e sulla privacy.

Art. 8 – Doveri di correttezza e lealtà

1. La FMI riconosce il dialogo leale ed il corretto confronto come principi fondanti nell'espletamento della propria missione e nella creazione di valore.
2. Tutti coloro che svolgono attività nell'ambito e per conto della FMI devono tenere una condotta ispirata ai principi di correttezza e lealtà, evitando atti e comportamenti caratterizzati da animosità o conflittualità, mantenendo rapporti improntati a fiducia e collaborazione, ispirati a reciproco rispetto, alla professionalità ed alla correttezza.
3. Tali doveri sono ravvisabili:

a) nella salvaguardia del patrimonio

I soggetti di cui all'art. 1 comma 4 lettere c) – d) – e) –f) sono tenuti a salvaguardare il patrimonio aziendale, custodendone i beni mobili e immobili, le risorse tecnologiche e i supporti informatici, le attrezzature, le informazioni e/o il know-how della Federazione. I beni federali devono essere utilizzati secondo le procedure e le indicazioni fornite dalla FMI per prevenirne l'uso non autorizzato o il furto, e comunque con diligenza del buon padre di famiglia.

In modo particolare, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici federali e nell'interesse ed a salvaguarda dell'immagine della FMI, i soggetti destinatari del presente articolo:

- non possono utilizzare strumenti e/o applicazioni informatiche per scopi illeciti;
- non possono utilizzare la posta elettronica aziendale per scopi privati, inviare messaggi minatori e ingiuriosi o utilizzare un linguaggio volgare per recare offese;

- non possono navigare su internet per scopi privati né su siti internet con contenuti indecenti, disdicevoli o oltraggiosi;
- non possono utilizzare i servizi telefonici aziendali per scopi illeciti o privati.

La salvaguardia del patrimonio ricomprende la custodia e la protezione dei beni materiali ed intellettuali della Federazione, nonché delle informazioni e dei dati dei quali i Dirigenti federali, i Dipendenti ed i Collaboratori vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

b) nel dovere di riservatezza:

Tra i beni aziendali, sono di particolare rilievo le informazioni e i dati in possesso della FMI.

La FMI si è dotata di procedure e clausole contrattuali al fine di garantire:

- l'integrità delle informazioni;
- la liceità del trattamento dei dati da parte dei soli soggetti autorizzati;
- la riservatezza delle informazioni.

I soggetti di cui all'art. 1 comma 4 lettere c) - d) - e) -f) sono tenuti a tutelare la riservatezza e confidenzialità delle informazioni apprese in ragione delle proprie mansioni. Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti, direttamente o indirettamente, nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi in assenza di esplicita autorizzazione dal livello di responsabilità adeguato.

c) nel rispetto della comunicazione federale

La FMI, riconoscendo ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni, si impegna affinché le comunicazioni verso l'esterno siano chiare, veritiere, corrette, non ambigue e conformi alle proprie politiche e strategie.

La FMI si impegna ad informare costantemente tutti i portatori di interesse, direttamente o indirettamente, sulla propria attività e sui possibili effetti per la collettività.

Non è consentito intrattenere rapporti con organi di stampa o con altri mezzi di informazione, riguardanti le attività della FMI, salvo il caso di espresse autorizzazioni da parte del responsabile dell'ufficio o dell'organo federale di appartenenza.

Non è assolutamente consentito rilasciare affermazioni o comunicati che possano in qualsiasi modo ledere l'immagine della FMI.

I soggetti di cui all'art. 1 comma 4 lettere c) - d) - e) -f) nelle relazioni con l'esterno devono salvaguardare il carattere riservato delle informazioni cui hanno avuto accesso nell'adempimento delle proprie attività lavorative, anche se tali informazioni non sono specificatamente classificate come riservate e non riguardano in modo specifico la Federazione ma fornitori, mercati e organismi pubblici, collegati con le attività della stessa. Le informazioni dovranno essere mantenute riservate in conformità con le normative vigenti sino a quando non diverranno di dominio pubblico.

La divulgazione a terzi delle informazioni riservate e comunque ad uso interno richiede l'autorizzazione del responsabile, nel rispetto delle procedure interne.

d) nel rispetto della Privacy

La FMI si uniforma alle prescrizioni in materia di protezione dei dati personali e sensibili di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR - General Data Protection Regulation, - Regolamento UE n. 2016/679.

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la FMI si impegna a trattare i dati in modo lecito, corretto, esatto, pertinente e non eccedente, garantendo i diritti dell'interessato e mettendo in atto specifiche cautele volte a informare il trattamento dei dati, le modalità applicative e gli ambiti di comunicazione.

e) nell'evitare situazioni di conflitto di interesse

I soggetti di cui all'art. 1 comma 4, nell'espletamento dei rispettivi incarichi devono astenersi dallo svolgere attività in contrasto o in concorrenza con la Federazione.

È necessario astenersi nel caso in cui sussistano gravi ragioni di convenienza e di opportunità e in ogni altro caso in cui la propria partecipazione alla trattazione della questione possa ingenerare sfiducia nell'imparzialità ed indipendenza della Federazione. È necessario prevenire situazioni di conflitto di interessi, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone collegate, quali familiari, parenti o conoscenti, ed astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o a qualsiasi attività che possa determinare tale conflitto.

Chiunque si trovi ad operare in una situazione di potenziale conflitto di interesse è tenuto a darne immediata comunicazione al superiore gerarchico o direttamente all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia, indicando la situazione in grado di influire potenzialmente sull'imparzialità della sua condotta. Per tutti i soggetti di cui all'art. 1 comma 4 lettera e), fermo restando il diritto di associazione ed il diritto di adesione a partiti politici e sindacali, in caso di adesione ad associazioni, circoli od altri organismi o culti di qualsiasi natura, i cui indirizzi possono influenzare lo svolgimento delle funzioni di ufficio, è necessario darne comunicazione al superiore gerarchico od all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia.

Art. 9 – Principi informativi delle politiche del personale

1. Per i soggetti di cui all'art. 1 comma 4) lettere e) ed f) del presente Codice, la gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione è improntata al rispetto dei diritti dei lavoratori e delle professionalità di ciascuno di essi.
2. Le risorse umane sono considerate elemento essenziale per l'esistenza della FMI. La FMI riconosce il loro valore e si impegna a sviluppare ed accrescere le capacità e le competenze possedute da ciascun collaboratore anche attraverso la partecipazione del personale ad iniziative di formazione.
3. Le funzioni federali competenti devono creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche od orientamenti personali non possono dar luogo a discriminazione alcuna e devono adottare decisioni nei confronti dei dipendenti e collaboratori atte a garantire che vengano applicati criteri di merito e di competenza professionale, assicurando a tutti uguali opportunità con riferimento ad ogni aspetto del rapporto di lavoro.
4. Al fine di valorizzare le capacità e le competenze di ciascuna risorsa ed affinché ciascuno possa esprimere il proprio potenziale, le funzioni federali, ciascuna per le proprie competenze, devono inoltre selezionare, assumere, retribuire, formare e gestire i dipendenti in modo tale che tutti possano godere di un trattamento equo ed imparziale indipendentemente da sesso, età, nazionalità, religione, etnia.
5. La FMI vieta di ricercare informazioni e/o di espletare indagini sulle opinioni, i gusti personali e, in generale, sugli aspetti privati dei dipendenti e collaboratori, anche se presenti sui social network.

6. Il rispetto per le risorse umane si estrinseca:

- nella protezione dell'integrità fisica e morale

Il rispetto della dignità individuale si estrinseca nella protezione dell'integrità fisica e morale del personale e nella sua valorizzazione e realizzazione.

La FMI si impegna a promuovere la rimozione delle barriere fisiche che compromettono l'accesso alle proprie sedi e le possibilità lavorative di persone diversamente abili.

Non è ammesso in alcuno modo creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile e discriminatorio nei confronti di lavoratori e collaboratori.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono vietati:

- comportamenti di offesa e violenza psicologica o fisica;
 - molestie sessuali, intendendo per tali la subordinazione delle possibilità di crescita professionale, o di altri vantaggi, alla prestazione di favori sessuali o le proposte di rapporti privati indesiderati dal destinatario e in quanto tali suscettibili di creare turbamento;
 - le molestie che, anche attraverso l'abuso di posizione gerarchica, tendano a creare un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o di gruppi di lavoratori;
 - i comportamenti ingiustificati e volontari che interferiscano negativamente con l'esecuzione di prestazioni lavorative di altri lavoratori o che facciano da intralcio rispetto alle prospettive di carriera di altri lavoratori,
 - allusioni o riferimenti, discriminatori od offensivi, a disabilità, menomazioni od a qualunque forma di diversità.
- nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

La FMI si impegna al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro e ad ogni suo eventuale aggiornamento. La FMI assicura la creazione e la gestione di ambienti e luoghi di lavoro adeguati e conformi alle leggi in relazione alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori. Nel rispetto del quadro normativo e degli orientamenti volti a rendere l'ambiente di lavoro sano e sicuro, non saranno tollerati abuso di alcool, uso di sostanze stupefacenti, molestie sessuali ed azioni discriminatorie di alcun tipo.

I lavoratori devono contribuire alla salvaguardia della propria sicurezza rispettando le norme e gli standard previsti, sensibilizzando i colleghi a fare altrettanto e segnalando ai responsabili le eventuali lacune e/o gli ambiti di miglioramento.

La FMI inoltre adotta un modello di gestione orientato a garantire e promuovere comportamenti sociali ed ecologici sostenibili e, a tal fine, si impegna al rispetto della normativa nazionale ed internazionale in materia ambientale.

Art. 10 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico

1. Oltre a quanto precedentemente previsto, si applicano le ulteriori specifiche:
 - per i Dipendenti
 - per i Tesserati/Licenziati
 - per i piloti Maglia azzurra
 - per tutti coloro che sono iscritti in Albi ed Elenchi ufficiali riconosciuti dalla FMI

Art. 11 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico - dipendenti

1. I candidati al ruolo di dipendente sono presi in considerazione per una nuova posizione esclusivamente sulla base delle esigenze della Federazione e dei criteri di merito, senza discriminazioni arbitrarie.
2. La FMI, nell'individuazione del personale in forza presso la sede centrale e le sedi territoriali:
 - adotta criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa al rapporto di lavoro con i propri dipendenti;
 - vieta espressamente pratiche discriminatorie nella selezione, assunzione, formazione, gestione, sviluppo e retribuzione del personale, nonché ogni forma di nepotismo o di favoritismo;
 - richiede ai Responsabili di Aree/Uffici, per quanto di competenza, di adottare comportamenti coerenti con i principi di cui ai punti precedenti, funzionali alla loro concreta attuazione.
3. Ogni Dipendente:
 - orienta il proprio operato ai principi di professionalità, trasparenza, correttezza ed onestà, contribuendo con colleghi, superiori e collaboratori al perseguimento degli obiettivi comuni;
 - svolge la propria attività, qualunque sia il livello di responsabilità connesso al ruolo, con il più elevato grado di efficienza, attenendosi alle disposizioni operative impartite dai livelli gerarchici superiori;

- adegua i propri comportamenti interni ed esterni ai principi ed ai valori di cui al presente Codice, nella consapevolezza delle responsabilità di cui la Federazione richiede il rispetto nel corso dell'erogazione della prestazione lavorativa.
4. Il rispetto delle leggi e dei Regolamenti vigenti è obbligo specifico di ogni dipendente, il quale è tenuto a segnalare al proprio Responsabile di Aree/Uffici e/o all'Organismo di Vigilanza e di Garanzia, nella certezza che nessun tipo di ritorsione verrà posto in essere nei suoi confronti, in forma scritta:
 - qualunque violazione, realizzata in ambito federale, di norme di legge o regolamenti, ovvero del presente Codice;
 - ogni episodio di omissione, falsificazione o trascuratezza nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - eventuali irregolarità o malfunzionamenti relativi alla gestione e alle modalità di erogazione delle prestazioni.

Art. 12 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico – Affiliati

1. In ragione di quanto prescritto dai dettami statuari – art. 12 comma 2 - i Moto Club sono soggetti dell'ordinamento sportivo ed hanno come scopo prevalente la pratica e la diffusione presso i propri associati e tesserati dell'attività motociclistica a qualsiasi livello, nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge ed in conformità delle norme dettate dal CONI e dalla FMI.
2. Gli Affiliati devono rispettare il presente Codice Etico, curandone la capillare diffusione e la conseguente osservanza dei principi sanciti da parte dei loro tesserati.
3. Costituisce violazione del presente Codice Etico l'inosservanza da parte degli Affiliati delle normative federali in tema di rapporti istituzionali con Autorità, Enti locali, Forze dell'ordine e tutti i soggetti, a qualsiasi titolo, destinatari di comunicazioni e/o richieste afferenti lo svolgimento di manifestazioni.
4. Gli Affiliati sono tenuti a svolgere la propria attività sotto l'egida della Federazione Motociclistica Italiana; qualora venisse accertato che gli stessi svolgano anche attività sportiva agonistica riservata alla FMI con Enti di Promozione Sportiva, senza la sottoscrizione di apposita Convenzione FMI/EPS, l'affiliazione potrà essere sospesa, o, nei casi più gravi, revocata con apposita delibera di Consiglio Federale.

5. Gli Affiliati devono dimostrare in ogni circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando rapporti di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente e tramite social network giudizi sull'operato di altri appartenenti alla FMI, nonché in merito a manifestazioni dalla stessa organizzate.
6. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, opportunamente segnalata all'OVG, troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti.

Art. 13 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico – Tesserati/Licenziati

1. In ragione di quanto prescritto dai dettami statutari – art. 6 comma 2 - i Tesserati sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità delle norme dettate dal CONI e dalla FMI.
2. I Tesserati hanno il diritto di partecipare alla attività federale e di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto, alle cariche elettive federali.
3. Gli atleti di ogni livello ed età devono essere trattati con rispetto e dignità ed hanno diritto alla tutela della propria salute e sicurezza.
4. Hanno diritto a poter partecipare a competizioni regolari e hanno altresì diritto ad esprimere le proprie istanze attraverso i propri rappresentanti.
5. Sono tenuti a rispettare gli Ufficiali di Gara, i preposti e gli addetti alla manifestazione ed a non contestare polemicamente le decisioni arbitrali, seguendo unicamente le forme ordinarie di impugnazione previste dall'ordinamento federale.
6. Tesserati e Licenziati devono astenersi dall'esprimere pubblicamente e/o tramite social network giudizi pregiudizievoli sull'operato di Ufficiali di Gara e di altri appartenenti alla FMI.
7. È fatto loro divieto di effettuare e/o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi alla organizzazione di manifestazioni che si svolgono nell'ambito della FMI.
8. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento di giustizia ed in tutte le norme ad essi collegate.

9. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, opportunamente segnalata all'OVG, troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti.

Art. 14 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico – Piloti Maglia Azzurra

1. L'onore di vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per i Licenziati della Federazione.
2. Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione a partecipare ad allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali, salvo casi gravi, opportunamente documentati, che ne impediscano la partecipazione.
3. Dal momento in cui gli atleti indossano la Maglia Azzurra assumono l'obbligo della più assoluta disciplina e dell'osservanza delle disposizioni federali, diventando un modello di comportamento. Quali rappresentanti ufficiali della Federazione "in campo" devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità, rispettando tutti i principi etici del Codice e tutti i principi e Regolamenti federali.
4. Gli atleti delle rappresentative nazionali devono, in particolare, utilizzare con responsabilità beni e risorse messi loro a disposizione dalla Federazione, rispettare le scelte dei Direttori Tecnici e dei Tecnici federali di riferimento.
5. Con il loro comportamento devono concorrere a creare un clima di sana competizione sportiva, prestare massimo impegno in occasione di competizioni ufficiali e raduni, non alterare le proprie prestazioni, non creare ipotesi di conflitto tra sponsor istituzionali e sponsor individuali.
6. Gli atleti delle rappresentative nazionali sono tenuti a rispettare le disposizioni federali ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre nazionali: eventuali comportamenti scorretti o antisportivi assunti da Atleti Federali saranno soggetti ad una valutazione dei Direttori Tecnici.
7. La qualifica di "Atleta Federale – Talento Azzurri" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

8. L'atleta che senza un giustificato e documentato motivo:
 - a) non dia la propria adesione o disponibilità alle convocazioni federali;
 - b) non si presenti al raduno della Squadra Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
 - c) si ritiri o abbandoni la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica, sarà deferito agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso.
9. Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere sempre accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmessa al medico federale per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini della preparazione sportiva e della tutela della salute.
10. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale e nel Regolamento Squadre Nazionali.
11. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, opportunamente segnalata all'OVG, troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti.

Art. 15 – Applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico – iscritti in Albi ufficiali riconosciuti dalla FMI:

a) Tecnici Federali

1. I Tecnici hanno la funzione di educare, guidare, formare ed allenare gli atleti di qualunque età, sesso e livello, ai valori della tecnica sportiva del motociclismo.
2. I Tecnici devono avere un comportamento esemplare che costituisca un modello positivo per l'atleta. Non devono premiare comportamenti sleali, né adottarli personalmente, né ignorare quelli adottati da altri.
3. Il livello di formazione e di qualificazione dei Tecnici deve essere adatto ai bisogni dell'atleta in funzione del livello sportivo di quest'ultimo.
4. I Tecnici devono garantire che la salute, la sicurezza ed il benessere degli Atleti di tutti i livelli vengano anteposti alla prestazione sportiva ed al risultato agonistico, ad interessi particolari, sia del singolo che della società di appartenenza o della Federazione stessa.

5. Tutti i Tecnici sono rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione, partecipare ad allenamenti, selezioni o manifestazioni ufficiali per i quali siano ufficialmente convocati, salvo casi gravi, opportunamente documentati, che ne impediscano la partecipazione.
6. I Tecnici designati responsabili delle Squadre Nazionali, quali rappresentanti ufficiali della Federazione, devono agire con un elevato senso di responsabilità ed integrità nell'espletamento delle proprie mansioni, rispettando i principi etici del Codice.
7. Essi sono tenuti a tenersi in costante aggiornamento rispetto alle tecniche di allenamento ed apprendimento e ad informarsi sulle linee guida impartite dalla Direzione Tecnica federale a cui devono riferirsi per progettare i propri interventi.
8. Nell'adempimento del loro ruolo, i Tecnici delle Squadre federali devono altresì contribuire a creare un clima di armonia e di sana competizione sportiva all'interno del proprio gruppo e devono poter consentire agli Atleti di agire in condizioni di pari opportunità in occasione di allenamenti, raduni, selezioni e competizioni ufficiali.
9. In nessun caso i tecnici federali dovranno prestare la propria opera nell'ambito di manifestazioni prive di approvazione da parte del competente organo federale, né potranno collaborare alle stesse e/o favorirne la pubblicizzazione.
10. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale e nel Regolamento Albo Tecnici Federali.
11. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, opportunamente segnalata all'OVG, troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti.

b) Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara devono svolgere le rispettive funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità, ed indipendenza di giudizio, secondo quanto prescritto dallo Statuto del CONI e dallo Statuto della FMI.
2. Gli Ufficiali di Gara sono chiamati ad osservare scrupolosamente tutte le norme tecniche e disciplinari proprie del ruolo rivestito, evitando atti o assumendo comportamenti che possano comunque incidere negativamente o recare pregiudizio all'organizzazione sportiva in generale.

3. Devono dimostrare in ogni circostanza esemplare rettitudine e moralità, instaurando rapporti di leale e schietta collaborazione, astenendosi dall'esprimere pubblicamente e tramite social network giudizi sull'operato di altri appartenenti alla FMI, nonché in merito a manifestazioni dalla stessa organizzate.
4. Gli Ufficiali di Gara, in relazione al loro ruolo fiduciario, non possono fare in pubblico o alla stampa dichiarazioni, che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati e che comportino riferimenti in merito alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati, in qualsiasi forma proposta, in ordine alle manifestazioni nelle quali abbiano o meno prestato il loro servizio, nel rispetto dei ruoli istituzionalmente ricoperti.
5. Gli Ufficiali di Gara devono improntare il loro comportamento, anche al di fuori dello svolgimento dell'attività sportiva, e nei rapporti con colleghi e terzi, al rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale a difesa della credibilità ed immagine dei ruoli ricoperti.
6. Gli Ufficiali di Gara non possono prestare servizio in gare non approvate o non autorizzate dalla FMI e non possono fare abuso della qualifica attribuita di Ufficiale di Gara per fini diversi da quelli istituzionali.
7. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico Federale, nel Regolamento Gruppo Commissari di Gara e Regolamento Gruppo Ufficiali Esecutivi.
8. Per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Codice, opportunamente segnalata all'ODV, troveranno applicazione i principi di giustizia sportiva, con conseguente deferimento agli organi competenti.

c) Tutti coloro che sono iscritti in Albi ed Elenchi ufficiali istituiti e riconosciuti dalla FMI.

1. Per tutti coloro che sono iscritti in Albi o Elenchi Ufficiali riconosciuti dalla Federazione Motociclistica Italiana risultano applicabili i principi contenuti nel presente Codice, rientrando, in quanto tesserati, nelle previsioni applicative di cui all'art. 1 comma 4.

2. Tutti coloro che sono iscritti in Albi o Elenchi Ufficiali riconosciuti dalla Federazione Motociclistica Italiana in nessun caso dovranno prestare la propria opera nell'ambito di manifestazioni e/o attività prive di approvazione da parte del competente Organo Federale, né potranno collaborare favorendo la pubblicizzazione delle stesse.

Art. 16 – Validità del Codice Etico

1. La validità del presente Codice Etico è subordinata all'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Federale della FMI.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente Codice dovranno essere sottoposte ed approvate dal Consiglio Federale della FMI.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal Code of Ethics, approvato dalla Federazione Motociclistica Internazionale.
4. Il presente Codice Etico è pubblicato sul sito federale ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Federazione che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.